

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 225)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1968

Varianti all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative
sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 813, stabilisce che all'accertamento della idoneità all'avanzamento ordinario e straordinario fino al grado di capo di 1^a classe provvede una commissione di avanzamento, presieduta dal direttore generale del CEMM. Il citato articolo prevede inoltre che il medesimo direttore generale, per l'avanzamento fino al grado di secondo capo, ha facoltà di costituire due sottocommissioni, presiedute da capitani di vascello.

In base a quanto disposto dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e dal decreto ministeriale 30 settembre 1966, a decorrere dal 31 dicembre 1966 è stata costituita

la Direzione generale per il personale militare della Marina, alla quale sono state trasferite anche le attribuzioni della Direzione generale del CEMM, contemporaneamente soppressa.

Ciò stante si rende necessario disporre l'aggiornamento del citato articolo 56 del testo unico sull'ordinamento del CEMM, attribuendo al direttore generale per il personale militare della Marina anche le funzioni già previste per il direttore generale del CEMM.

Inoltre, ad evitare che l'assolvimento delle numerose attribuzioni del suddetto direttore generale del personale militare della Marina, derivanti dalle attuali norme di ordinamento, incida negativamente sul funzionamento della commissione di avanzamento del CEMM, con conseguente dannoso ritardo nelle prescritte valutazioni, si rende anche necessario prevedere che lo stesso direttore generale possa delegare l'ufficiale am-

miraglio o capitano di vascello in servizio permanente effettivo più anziano destinato alla Direzione generale a presiedere la suddetta commissione.

Agli effetti di quanto sopra è stato predisposto l'unito disegno di legge dalla cui applicazione non deriveranno nuovi o maggiori oneri per l'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 813, sono apportate le seguenti varianti:

a) nel primo comma, la dizione « il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi, presidente » è sostituita dalla seguente: « il direttore generale del personale militare della Marina o, per sua delega, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello in servizio permanente effettivo più anziano destinato alla Direzione generale, presidente »;

b) nel terzo comma, la dizione « il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi » è sostituita dalla seguente: « il direttore generale del personale militare della Marina »;

c) nell'ultimo comma, le parole: « presieduta dal direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi », sono soppresse.